

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

Provincia di Padova

Regolamento per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico

Modifiche approvate con Del. di C.C. n. 34 del 05.10.2015

CAPO I

Norme generali

Articolo 1 (oggetto del regolamento)

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del servizio di trasporto scolastico istituito ed organizzato dall'Amministrazione Comunale a favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del territorio.
- 2) Il servizio di trasporto scolastico viene offerto in via prioritaria agli alunni residenti; solo in caso di disponibilità di posti nei mezzi, saranno accolte le richieste dei non residenti. Resta comunque inteso che il servizio viene effettuato esclusivamente sul territorio comunale.
- 3) Il servizio di trasporto agli alunni verrà effettuato secondo l'itinerario e con le fermate stabilite in accordo con la Ditta concessionaria, pertanto gli alunni dovranno recarsi alla fermata più vicina in tempo utile secondo l'orario previsto.

CAPO II

Organizzazione del servizio

Articolo 2 (modalità di gestione del servizio)

- 1) Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune che vi provvede a mezzo di autolinee in concessione a soggetti privati così come previsto all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla normativa regionale vigente.
- 2) E' rimessa alla valutazione della Giunta Municipale la modalità di attuazione del servizio sulla base dell'utenza interessata.

Articolo 3 (beneficiari del trasporto scolastico)

- 1) Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni iscritti e frequentanti le scuole pubbliche dell'Istituto comprensivo "G. Santini" e le materne paritarie.
- 2) Per usufruire del servizio gli alunni delle sedi scolastiche per le quali sia stato attivato il servizio di trasporto, devono produrre idonea domanda di iscrizione all'Ufficio Comunale preposto, nel rispetto della scadenza ministeriale prevista (contemporaneamente all'atto di iscrizione alla scuola). Il termine indicato è tassativo e la domanda dovrà essere presentata attraverso i modelli predisposti dal Comune, resi disponibili nel sito web del Comune, presso l'ufficio Pubblica Istruzione e presso la segreteria dell'Ist. Comprensivo "G. Santini" per l'anno scolastico di riferimento. La richiesta del servizio di trasporto è intesa per tutto l'anno scolastico fatti salvi giustificati motivi valutabili di volta in volta dall'Ufficio comunale preposto. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, presso l'ufficio Pubblica Istruzione, sarà sottoscritto il regolamento e consegnato il tesserino identificativo dell'utente sul quale verrà segnata la modalità di pagamento secondo quanto previsto dal regolamento vigente. Chi non sarà in regola con l'iscrizione non potrà usufruire del servizio. La presentazione della domanda d'iscrizione al servizio di trasporto scolastico obbliga il richiedente all'accettazione delle regole di svolgimento del servizio stesso. Eventuali disdette del servizio potranno essere presentate

soltanto per iscritto all'Ufficio Comunale competente. La richiesta di disdetta nel corso dell'anno scolastico non comporta la restituzione della quota versata.

Articolo 4 (articolazione del servizio)

- 1) I percorsi e le fermate del servizio sono individuati dal Responsabile del Settore in accordo con la Ditta concessionaria, sentito il parere della Polizia Municipale, in base ai tempi di percorrenza rapportati al numero di fermate. Le giornate e gli orari del servizio sono stabiliti sulla base del calendario scolastico e dell'articolazione dell'orario di ciascuna scuola. Percorsi, fermate e orari saranno resi noti agli interessati al momento del ritiro del tesserino.
- 2) Il servizio, una volta stabiliti gli orari, non potrà essere oggetto di alcuna modifica salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Ditta concessionaria. Sono fatte salve particolari circostanze comunicate dal Dirigente scolastico al Comune, con un anticipo non inferiore a due giorni lavorativi.
- 3) La Ditta concessionaria e il Comune non si assumono alcuna responsabilità per incidenti occorsi fuori dal mezzo ad alunni non custoditi dai rispettivi genitori o da chi ne fa le veci, né sono in alcun modo responsabili della sorveglianza e custodia degli stessi fuori dal mezzo di trasporto, prima e dopo il servizio.
- 4) Al Comune non potrà essere imputata quindi nessuna responsabilità in caso di permanenza degli utenti del servizio all'esterno della scuola, arrivati in anticipo sull'orario di apertura della stessa o in uscita anticipata e comunque al di fuori del mezzo.
- 5) Al rientro gli alunni verranno riconsegnati, da parte del servizio di trasporto scolastico, ad un genitore o a chi ne fa le veci. Nel caso di non presenza dei genitori o altro delegato alla fermata di pertinenza, il minore potrà essere custodito in apposito luogo idoneo reso noto alle famiglie";

Articolo 5 (contribuzione delle famiglie)

- 1) Il servizio di trasporto scolastico rientra fra i servizi a domanda individuale, di cui al D.M. 31.12.1983 e successive modifiche ed integrazioni. Come tale è assoggettato alla contribuzione delle famiglie, rientrando nella percentuale media di copertura dei servizi a domanda individuale.
- 2) La Giunta Comunale, stabilisce annualmente la percentuale di copertura dei costi del servizio a carico delle famiglie e, contestualmente, l'ammontare delle tariffe.
- 3) Le tariffe possono essere diversificate tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) numero dei figli che usufruiscono del servizio;
 - b) utilizzo parziale del servizio (solo andata o solo ritorno);
 - c) reddito familiare con I.S.E.E. non superiore ad € 11.000,00;
 - d) ulteriori situazioni di disagio economico accertato dai Servizi Sociali;
 - e) eventuale utenza da fuori Comune (sempre e comunque su percorrenze del territorio comunale).
- 4) La contribuzione da parte delle famiglie potrà essere effettuata:
 - Mensilmente (entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese di settembre);
 - In unica soluzione (entro il giorno 10 del mese di settembre);
- 5) La corresponsione delle contribuzioni per il servizio di trasporto andrà eseguita secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.
- 6) L'Ufficio comunale preposto, sulla base delle rilevazioni effettuate dagli addetti al controllo, verificherà la regolarità d'iscrizione al servizio e l'avvenuta corresponsione delle tariffe fissate.
- 7) A carico degli utenti trasgressori delle norme riguardanti l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico e la corresponsione delle rispettive tariffe sono applicate sanzioni amministrative il cui ammontare è così fissato:
 - a) sanzione di importo compreso fra un min. di € 25,00 ed un massimo di € 100,00 qualora non sia stata effettuata la regolare iscrizione al servizio;
 - b) sanzione di importo compreso fra un min. di € 25,00 ed un massimo di € 75,00 qualora non sia stata corrisposta la tariffa dovuta entro i termini fissati dall'art. 5 comma 4 del presente regolamento.

- 8) La sanzione amministrativa sarà notificata al destinatario nelle forme di legge. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla notifica comporta l'automatica iscrizione della stessa a ruolo.

CAPO III

Prescrizioni a carico della Ditta concessionaria e a carico dell'utenza.

Articolo 6 - (Assicurazione dei veicoli - assistenza)

- 1) Le carte di circolazione di ciascun mezzo utilizzato per il servizio dovranno esplicitamente indicare che detti mezzi sono utilizzati per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo e/o dei bambini delle scuole materne. In quest'ultimo caso lo scuolabus dovrà essere munito almeno di 1 posto per l'accompagnatore.
- 2) La Ditta concessionaria dovrà, all'atto dell'avvio del servizio, dimostrare il pieno e totale adempimento degli obblighi di legge riguardanti:
 - a) il possesso da parte dei conducenti dei requisiti tecnico-professionali idonei per effettuare il servizio stesso ai sensi del D. Leg.vo. 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) la messa in regola degli autobus impiegati con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e l'adeguata copertura assicurativa degli stessi a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Articolo 7 (Norme comportamentali degli autisti)

- 1) Prima dell'avvio del servizio di trasporto per ciascun anno scolastico la Ditta concessionaria provvederà a comunicare all'ufficio comunale preposto i nominativi (completi di dati anagrafici) degli autisti; ogni modifica relativa all'organico dovrà essere tempestivamente segnalata preventivamente comunicata.
- 2) Ogni autista in servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento indicante le proprie generalità con quelle della Ditta di appartenenza.
- 3) L'autista dovrà verificare che sul parabrezza del veicolo sia esposta la tabella indicante il percorso da effettuare.
- 4) I conducenti dovranno attenersi, nel corso dei tragitti, all'osservanza di tutte le norme previste dal codice della strada. In particolare dovranno curare:
 - a) che le fermate avvengano in corrispondenza di quanto stabilito di comune accordo con l'Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale e in osservanza degli orari scolastici;
 - b) che tutti gli alunni siano saliti sui mezzi prima di riprendere la marcia;
 - c) che il mezzo sia fermo e ubicato nell'idonea posizione nella fermata stabilita prima di far scendere gli alunni;
 - d) che in fase di marcia tutti gli alunni siano seduti. L'autista non dovrà riprendere la marcia se non risultano seduti tutti i passeggeri.
- 5) Il conducente dovrà attenersi scrupolosamente a un comportamento corretto e consono alla presenza di minori. E' dovere dell'autista riferire all'ufficio comunale competente comportamenti o fatti difformi dalle norme comportamentali. Gli autisti non sono tenuti a fornire spiegazioni sulle regole tecniche di organizzazione ed effettuazione del servizio alle famiglie degli utenti; unico riferimento per quanto sopra è l'ufficio comunale competente.
- 6) L'utilizzo dello scuolabus da parte dei bambini delle scuole materne è subordinato alla presenza sul mezzo di almeno un accompagnatore.

Articolo 8 (Norme comportamentali degli alunni)

- 1) Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico dovranno attenersi scrupolosamente a queste norme:
 - a) divieto di stare in piedi durante la marcia dell'autobus;
 - b) obbligo di alzarsi e raggiungere l'uscita solo quando il mezzo è fermo;

- c) divieto di assumere atteggiamenti e linguaggi scorretti all'interno del mezzo anche verso gli operatori preposti alla sorveglianza;
 - d) divieto di ingombrare con gli zaini il corridoio di passaggio all'interno dell'autobus;
 - e) divieto di assumere comportamenti che pregiudichino la sicurezza durante il tragitto.
 - f) divieto di manomettere o danneggiare in qualsiasi modo il mezzo e relativi arredi.
- 2) L'ufficio comunale addetto, debitamente informato circa il comportamento scorretto degli utenti all'interno del mezzo, provvederà a identificare gli stessi richiamandoli e riservandosi, nel caso in cui tali atteggiamenti scorretti persistano, di sospenderli dal servizio previa comunicazione alla famiglia. All'utente al quale sia interdetto l'utilizzo dello scuolabus, nulla sarà rimborsato di quanto corrisposto.
- 3) E' previsto il controllo del pulmino, da parte del personale incaricato alla sorveglianza, prima e dopo ogni corsa.
Ogni danno causato dagli utenti del servizio a persone o cose eludendo la sorveglianza all'interno dello scuolabus, sarà imputato alla famiglia di appartenenza del minore.
- 4) La presenza degli alunni alla fermata di riferimento va effettuata almeno 5 minuti prima dell'orario previsto. Il servizio non è garantito per i ritardatari.
- 5) Gli alunni dovranno esibire, su richiesta del personale addetto, il tesserino di riconoscimento comprovante l'avvenuta iscrizione al servizio, pena l'applicazione delle sanzioni sopra determinate.
- 6) Le norme comportamentali saranno comunicate alle famiglie alla conferma d'iscrizione al servizio, contestualmente sarà consegnata una copia del presente regolamento.

Articolo 9 (Misure sanzionatorie a carico della Ditta concessionaria)

- 1) Eventuali anomalie o disfunzioni del servizio di trasporto scolastico dovranno essere segnalate dalla famiglia o dal Dirigente scolastico direttamente all'ufficio comunale preposto che chiederà controdeduzioni alla Ditta interessata. Le controdeduzioni dovranno pervenire in forma scritta entro cinque giorni dalla data di richiesta.
- 2) Ferme restando le disposizioni sancite dalla convenzione stipulata con la Ditta concessionaria in materia di rescissione della convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire alla Ditta concessionaria una sanzione da € 150,00 a € 600,00 nel caso in cui il dipendente si sia reso responsabile di comportamenti incompatibili con le norme del presente regolamento.

CAPO IV Norme finali e transitorie

Articolo 10 (Pubblicità ed entrata in vigore del regolamento)

- 1) Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'ufficio comunale preposto; copia dello stesso sarà consegnata a ogni plesso scolastico interessato al servizio di trasporto per l'affissione all'albo e a ogni soggetto utilizzatore del servizio.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento amministrativo d'adozione.